

Publicato il 23/12/2022

**N. 01087/2022 REG.PROV.PRES.**  
**N. 0052639/2022 Prot.Ag.ID**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

VISTA l'istanza depositata in data

Gpn Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde 2;

*contro*

Comune Di Ottaviano, non costituito in giudizio;

*Per l'autorizzazione al **superamento limiti dimensionali** del depositando ricorso per motivi aggiunti*

Nel ricorso già proposto per l'annullamento del 6° avviso in materia di trasparenza ex art. 29, co.1, D.lgs. n. 50/2016 emesso in relazione alla procedura di affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Ottaviano per anni 5 (CIG 9114082°63), comunicato in

data 11.10.2022 (doc. 1);

- dei verbali di gara rep. n. 13180 del 20.4.2022 (doc. 2); rep. n. 13181 d.d. 21.4.2022 (doc. 3),

rep. n. 13195 d.d. 11.5.2022 (doc. 4), rep. n. 13210 d.d. 1.6.2022 (doc. 5), rep. n. 13240 d.d.

15.7.2022 (doc. 6);

- degli atti di gara nella parte in cui non è stata accertata la carenza di iscrizione nella White List

provinciale da parte della Ecoce S.r.l. e non si è conseguentemente disposta l'esclusione della

stessa Ecoce S.r.l. dalla gara;

- del verbale di gara rep.13301 dell'11.10.2022, non conosciuto;

- del provvedimento di esclusione di GPN srl dalla suddetta gara, non conosciuto;

- dell'eventuale provvedimento di revoca del provvedimento di aggiudicazione, non conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

RITENUTO che il gravame di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 120 c.p.a. e dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPCS n. 167 cit.;

RILEVATO che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo agli aspetti tecnici, economici e giuridici della controversia, appaiono sufficientemente idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali nei termini richiesti da parte istante;

Visto lo schema di atto per motivi aggiunti;

Rilevato, peraltro che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato, “ quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'articolo 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario”, per cui si subordina l'autorizzazione al rispetto di detta prescrizione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Napoli il giorno 23 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO